

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15 – Approvazione accordo di collaborazione tra Regione Marche e Comune di Jesi (AN) per la gestione della ospitalità del contingente della Marina Militare in servizio nell’ospedale da campo presso l’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi (AN) per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal *Servizio Protezione Civile* dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e la proposta di adozione del Dirigente del *Servizio Protezione Civile*;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di accordo di collaborazione di cui all’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto ai sensi dell’art. 15 L. 241/90 tra Regione Marche e Comune di Jesi (AN) finalizzato a disciplinare la gestione dell’ospitalità del contingente della Marina Militare in servizio nell’ospedale da campo allestito presso l’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi (AN) per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. Di stabilire che l’onere derivante dalla presente deliberazione ammonta a complessivi € 179.000,00 la cui copertura, in termini di esigibilità, è garantita dalla disponibilità esistente sul bilancio 2020/2022 annualità 2020 capitolo 2110110135, risorse vincolate interamente rimosse dall’amministrazione secondo il seguente cronoprogramma:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- € 179.000,00 annualità 2020;

3. Di autorizzare il dirigente del Servizio Protezione Civile alla stipula dell'accordo di collaborazione sulla base dello schema approvato col presente atto, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che in sede di sottoscrizione si rendessero opportune o necessarie;
4. Di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ordinanza CDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020 di nomina Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali.

Decreto Presidente Giunta Regionale n. 69 del 09/03/2020 concernente la nomina del delegato Soggetto Attuatore Regione Marche.

Decreto Presidente Giunta Regionale n. 79 del 31/03/2020 concernente delega di firma delegato Soggetto Attuatore Regione Marche.

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15 "Nuove norme sul procedimento amministrativo".

Decreto legislativo del 2/01/2018, n. 1 Codice della protezione civile.

Legge Regionale del 11/12/2001, n. 32 Sistema regionale di protezione civile.

Legge regionale 7 aprile 2020, n. 12 di variazione di bilancio, concernente "Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconoscimento di debito fuori bilancio".

DGR n. 434 del 10/04/2020 avente ad oggetto "Attuazione della Legge regionale 12 del 7 aprile 2020 concernente Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da COVID 19 e riconoscimento debito fuori bilancio". Variazione al Documento Tecnico diAccompagnamento".

DGR n. 435 avente ad oggetto "Attuazione della Legge regionale 12 del 7 aprile 2020 concernente "Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da COVID 19 e riconoscimento debito fuori bilancio". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale".

Decreto 106 SPC del 09/04/2020 avente ad oggetto "Emergenza sanitaria COVID-19 - art. 163 D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come derogato dall'Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020 e seguenti – prestazione servizio di ospitalità personale Marina Militare dedicato alla gestione ospedale da campo da schierare presso ospedale civico nel comune di Jesi. Approvazione verbale di somma urgenza e individuazione responsabile del procedimento".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto n. 110 SPC del 16/04/2020 avente ad oggetto “emergenza sanitaria COVID-19 - art. 163 D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come derogato dall’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020 e seguenti – prestazione servizio di ospitalità personale Marina Militare dedicato alla gestione ospedale da campo da schierare presso ospedale civico nel comune di Jesi. Approvazione elaborati tecnici e formalizzazione procedura di affidamento prestazione affidata in somma urgenza - decreto SPC 106/2020- CIG 8275961311”.

Motivazione

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 e articolo 24 del decreto legislativo 02/01/2018, n.1, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Nella stessa deliberazione è previsto che, per l’attuazione degli interventi necessari, il Capo Dipartimento della Protezione Civile emana ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 630 del 3 febbraio 2020, articolo 1, si è stabilito che, per fronteggiare l’emergenza in premessa, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di Soggetti Attuatori (SA).

Con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile (DCDPC) n. 628 del 27 febbraio 2020, quindi, è stato nominato Soggetto Attuatore il Presidente della Regione per il coordinamento delle attività da porre in essere da parte della Regione Marche, trattandosi di emergenza sanitaria, il Soggetto Attuatore ha coinvolto, in via preordinata, le strutture della Giunta regionale competenti nei settori della Sanità (Servizio Sanità - SAN) e della Protezione Civile (Servizio Protezione Civile – SPC), in particolare per quanto attiene la logistica, l’attivazione del volontariato ed il supporto in generale con attenzione all’assistenza alla popolazione.

Con decreto n. 69/PRES del 9/03/2020, le funzioni di Soggetto Attuatore di cui sopra sono state delegate al dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche, autorizzandolo ad avvalersi del personale della Giunta regionale e a gestire la contabilità speciale n. 6190, aperta dal Dipartimento nazionale di protezione civile per la gestione dell’emergenza a favore della Regione Marche nei termini di cui alla OCDPC 639/2020, articolo 3.

In tale contesto emergenziale che ha investito la Regione Marche con un elevato numero di pazienti bisognosi di assistenza sanitaria da parte delle strutture ospedaliere in misura superiore alla capacità delle stesse strutture, il Presidente della Regione Marche, con nota prot. n.347024 del 30/03/2020, ha richiesto al Ministro della Difesa, al Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed al Commissario delegato per l’emergenza COVID-19,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l'installazione di un assetto sanitario campale presso ed a supporto dell'ospedale civile "Carlo Urbani" di Jesi.

Stante la situazione emergenziale in atto, in pari data, ha fatto seguito l'ordine esecutivo impartito alla Marina Militare, come da comunicazione del Centro Operativo Interforze (COI) Difesa M_D SCOI REG2020 0015806 30-03-2020, di dislocare l'assetto sanitario campale della Marina Militare in prossimità dell'ospedale civile "Carlo Urbani" di Jesi.

Stante quanto sopra, il Soggetto Attuatore delegato, vista la facoltà di avvalersi del personale della giunta regionale, in accordo con il Segretario Generale che dispone in merito al personale della giunta regionale, considerato che il Servizio Protezione civile è per norma di legge (codice di protezione civile) componente del sistema nazionale di protezione civile, ha richiesto in data 31/03/2020 al dirigente del predetto servizio di occuparsi delle aspetti connessi alla gestione operativa dell'ospedale, ivi inclusa l'ospitalità del personale (sanitario e non) a supporto della struttura.

Considerata la tempistica di comunicazione (31/03/2020) e di arrivo del contingente militare (01/04/2020), il Dirigente SPC si è avvalso, per la prestazione dell'ospitalità, della somma urgenza di cui all'articolo 163 del codice appalti decreto legislativo 50/2016, in particolare comma 6, che qualifica come circostanza di somma urgenza la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al codice di protezione civile resa ai sensi dell'articolo 7, sancita, nel caso di specie, dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020; per l'individuazione del soggetto prestatore del servizio di ospitalità si è pertanto avvalso della procedura dettagliatamente declinata al detto articolo 163, come derogato dalle ordinanze 630/2020 e successive.

Risultata pertanto palese la necessità di porre in essere una compiuta azione di prevenzione dell'emergenza da COVID-19, che ha imposto l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgenti finalizzate ad acquisire la disponibilità del servizio in parola, avvalendosi della facoltà di cui all'ordinanza CDPC n. 630/2020, di ricorso alla procedura di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come derogato dalla stessa ordinanza 630/2020, articolo 3, nonché dalle successive ordinanze 638/2020, 639/2020 e 659/2020.

Il Dirigente SPC, previa indagine informale di mercato, ha redatto il verbale di somma urgenza prot. 358919 del 02/04/2020, sottoscritto in data 01/04/2020, con il quale ha individuato la ditta ELFA Hotel S.r.l. Hotel Federico II di Jesi quale soggetto ospitante il personale della Marina Militare dedicato all'allestimento e gestione dell'ospedale da campo della Marina Militare in prossimità dell'Ospedale Civile di Jesi (AN), disponendone l'attivazione immediata.

La copertura finanziaria per l'attuazione della procedura di somma urgenza è stata disposta dalla Legge Regionale 7 aprile 2020, n. 12 "Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconoscimento di debito fuori bilancio" che, all'art. 2, riconosce legittimo il debito fuori bilancio di euro 250.000,00 relativo all'attivazione, con procedura di somma urgenza, del servizio di ospitalità a favore del personale della Marina Militare in forza all'ospedale da campo da installare presso l'ospedale di Jesi, per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A tale proposito si rappresenta che preventivamente era già stata verificata la disponibilità di strutture militari da mettere a disposizione per l'isolamento domiciliare di soggetti affetti da COVID-19 (e quindi per eventualmente ospitare i militari in arrivo) ed era emerso che l'unica struttura disponibile era presente a Loreto, collocazione fisica non ritenuta idonea, nel frangente temporale e nel contesto dell'emergenza in corso, all'alloggiamento della Marina militare impegnata nella prima fase di allestimento dell'ospedale da campo, in quanto troppo distante da Jesi, con rischio di penalizzare l'aspetto logistico.

Con Decreto del Dirigente SPC n. 110 del 16/04/2020 è stata formalizzata, dato atto del precedente decreto n. 106/SPC del 09/04/2020, ai sensi dell'articolo 163 del codice appalti – D.Lgs 50/2016 e smi - la procedura per l'acquisizione del servizio di ospitalità del personale della Marina Militare, dedicato alla gestione ospedale da campo schierato presso l'ospedale civico nel comune di Jesi, ad ELFA Hotel Srl, con sede in Via Ancona 92bis, 60035 Jesi (AN), P.IVA/CF 01551720426 e pertanto affidata, con aggiudicazione efficace, a seguito dei controlli espletati con esito negativo sul possesso dei requisiti da parte del prestatore, la prestazione di che trattasi per l'importo massimo di € 214.142,50 IVA inclusa.

A seguito dell'allestimento dell'ospedale da campo e della sua messa in funzione a servizio della collettività, il Servizio Protezione Civile ha continuato a verificare la possibilità di reperire altre soluzioni alloggiative idonee, cercando di coniugare l'aspetto logistico della sistemazione con la maggiore economicità della spesa, data la necessità della permanenza del contingente militare fino alla cessazione dello stato di emergenza, previsto per il 31 luglio 2020.

A seguito dell'attività di verifica, si è rilevato che l'unica struttura militare disponibile rimaneva solo quella già individuata a Loreto e giudicata non idonea per l'aspetto logistico, pertanto il Servizio Protezione Civile ha ritenuto necessario verificare, quale valida alternativa, la possibilità di utilizzo di strutture civili o religiose site nel territorio comunale di Jesi (AN). In data 14 aprile 2020 si è svolto un primo sopralluogo presso il Seminario Diocesano di via Lorenzo Lotto n. 14 di proprietà della Curia Vescovile, nella disponibilità per quota parte del Comune di Jesi (AN) in forza di contratto di locazione stipulato per accogliere temporaneamente il plesso scolastico dell'Istituto "Carlo Lorenzini" e momentaneamente non utilizzato a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, che ha determinato la sospensione dell'attività scolastica fino a data da destinare.

L'immobile è stato ritenuto idoneo ed adattabile per gli alloggiamenti del personale della Marina Militare, pertanto il dirigente del Servizio Protezione Civile, con nota prot. 17446 del 16 aprile 2020 inviata al Comune di Jesi ed alla Curia Vescovile, ha manifestato la volontà di individuare un accomodamento meno oneroso richiedendo ospitalità del contingente della Marina Militare presso il Seminario Diocesano.

La Curia Vescovile della Diocesi di Jesi con nota del 16 aprile 2020 ha autorizzato l'uso temporaneo da parte del Servizio Protezione Civile della Regione Marche e del Comune di Jesi di tale immobile per le predette finalità ed il Comune di Jesi (AN) con delibera della Giunta Comunale n. 72 del 17/04/2020 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

della Regione Marche - Servizio Protezione Civile tenuto conto il nulla osta della Curia Diocesana in ordine alla nuova temporanea destinazione d'uso.

Vi sono quindi le condizioni per formalizzare l'utilizzo dell'immobile del Seminario Diocesano ricorrendo allo strumento dell'accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Marche e Comune di Jesi (AN), con l'approvazione dello schema in allegato (Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Le ragioni che giustificano la scelta di ricorrere all'accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 stanno nel perseguimento dell'interesse comune rivolto al mantenimento del servizio fornito dall'ospedale da campo e dal contingente della Marina Militare di stanza presso l'Ospedale civile "Carlo Urbani" di Jesi (AN) a favore della collettività del territorio comunale e regionale.

L'accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. 50/2016, che prevede che a tale accordo non si applichino le norme del Codice degli Appalti, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

A conferma dell'attuabilità dello strumento è intervenuta anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti, ovvero: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

L'accordo di collaborazione riportato in allegato al presente atto, di cui si propone l'approvazione, oltre a prevedere all'art. 3 gli impegni delle parti, prevede all'art. 4 le modalità di rimborso al Comune di Jesi nel limite massimo di euro 179.000,00 per le spese da



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sostenersi fino al 31/07/2020, data di termine dello stato di emergenza così come disciplinato dall'art. 6 dello stesso accordo.

La presente deliberazione comporta una spesa complessiva pari ad euro 179.000,00 la cui copertura, in termini di esigibilità, è garantita dalla disponibilità esistente sul bilancio 2020/2022 annualità 2020 capitolo 2110110135, risorse vincolate interamente rimosse dall'amministrazione e reiscritte con DGR nn. 479-480-481 del 22/04/2020, secondo il seguente cronoprogramma:

- € 179.000,00 annualità 2020.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Esito dell'istruttoria

Si propone, pertanto, l'adozione della presente deliberazione avente ad oggetto: "Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15 – Approvazione accordo di collaborazione tra Regione Marche e Comune di Jesi (AN) per la gestione della ospitalità del contingente della Marina Militare in servizio nell'ospedale da campo presso l'Ospedale "Carlo Urbani" di Jesi (AN) per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
(*Silvia Moroni*)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del servizio
(*David Piccinini*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A - ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER LA GESTIONE DELLA OSPITALITA' DEL CONTINGENTE MILITARE IN SERVIZIO NELL'OSPEDALE DA CAMPO ALLESTITO PRESSO LA STRUTTURA OSPEDALIERA CARLO URBANI DI JESI.



ALLEGATO A)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER LA GESTIONE DELLA OSPITALITA' DEL CONTINGENTE MILITARE IN SERVIZIO NELL'OSPEDALE DA CAMPO ALLESTITO PRESSO LA STRUTTURA OSPEDALIERA CARLO URBANI DI JESI

TRA

Regione Marche con sede legale in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona CF 80008630420 P.IVA 00481070423 rappresentata ai fini del presente accordo dal dott., nato a (.....) il, in qualità di Dirigente pro tempore del Servizio Protezione Civile autorizzato alla stipula del presente accordo ai sensi della DGR n..... del della Regione Marche;

E

Il Comune di Jesi, rappresentato dal Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino.....a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n... del.....C.F.....

PREMESSO

CHE la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

CHE l'Autorità Nazionale Anticorruzione, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;

CHE i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati da ANAC nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

CHE, sin dal mese di marzo 2020, il nosocomio cittadino "Carlo Urbani" è stato destinato al trattamento dei pazienti affetti da Covid-19;

CHE il Sindaco di Jesi con nota del 30 marzo 2020 ha chiesto alla Regione Marche l'integrazione dell'organico del personale medico, infermieristico e tecnico dell'Ospedale "Carlo Urbani" in considerazione dell'imponente carico di lavoro;

CHE il Presidente della Giunta Regionale con nota prot. n. 347024 del 30 marzo 2020 ha richiesto al Ministro della Difesa, al Capo Dipartimento della Protezione Civile ed al Commissario delegato per l'emergenza COVID-19, l'installazione di un assetto sanitario campale per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto;

CHE il Centro Operativo Interforze (COI) ha disposto lo schieramento di un assetto sanitario campale della Marina Militare in prossimità dell'Ospedale "Carlo Urbani", con decorrenza dal 1 aprile 2020 e con una capacità ricettiva di 40 posti;

CHE il personale della Marina Militare (variabile tra le 65 e 100 unità) è attualmente ospitato presso una struttura alberghiera, con oneri a carico della Protezione Civile Regionale;

VISTA la nota prot. n. 17446 del 16 aprile 2020 con la quale il Servizio Protezione Civile della Regione Marche ha manifestato la volontà di individuare un accomodamento meno oneroso, chiedendo ospitalità presso il Seminario Diocesano di via Lorenzo Lotto n. 14;

CONSIDERATO che il Seminario, di proprietà della Curia Vescovile, è, in quota parte, nella disponibilità del Comune di Jesi in forza di contratto di locazione stipulato per accogliere temporaneamente il plesso scolastico dell'Istituto "Carlo Lorenzini";

RAMMENTATO che, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, l'attività scolastica è sospesa fino a data da destinare;

ATTESO che gli spazi dello stabile, a seguito di sopralluogo svoltosi in data 14 aprile 2020, sono stati ritenuti idonei ed adattabili per gli alloggiamenti del personale della Marina Militare;

CHE con delibera della Giunta Comunale n. 72 del 17/04/2020 veniva espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della Regione Marche - Servizio Protezione Civile fatto salvo il nulla osta della Curia Diocesana in ordine alla nuova temporanea destinazione d'uso;

CHE la Curia Vescovile della Diocesi di Jesi con nota del 16 aprile 2020 ha autorizzato l'uso temporaneo da parte del Servizio Protezione Civile della Regione Marche e del Comune di Jesi di tale immobile per le predette finalità;

CONSIDERATO CHE le PARTI intendono instaurare una collaborazione finalizzata a perseguire l'interesse comune volto a garantire l'ampliamento del servizio sanitario nel territorio comunale, necessario per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'utilizzo di una struttura sanitaria campale allestita in adiacenza alla struttura ospedaliera di Jesi e relativo contingente della Marina Militare che necessita di ospitalità;

VISTA la Determina n..... del Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino del Comune di Jesi con la quale è stato approvato, nel rispetto dell'art. 15 della L. 241/90, lo schema di Accordo con i soggetti sottoscrittori per l'attivazione della suddetta collaborazione

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2 – OGGETTO

L'accordo, di cui all'art. 15 della L. 241/90, è finalizzato a regolamentare la collaborazione tra i soggetti firmatari volta a garantire l'ospitalità del contingente militare in servizio nell'ospedale da campo collocato in adiacenza all'Ospedale "Carlo Urbani" di Jesi.

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

Il Comune di Jesi, a seguito di intervenuta specifica autorizzazione della proprietà dell'immobile, si impegna a mettere a disposizione della Regione Marche l'immobile sede dell'ex Seminario sito in Jesi, Via Lorenzo Lotto 14, per ospitare il contingente della Marina Militare assegnato alla struttura sanitaria campale allestita presso l'Ospedale "Carlo Urbani" di Jesi.

IL COMUNE inoltre si impegna:

- a garantire la pulizia degli spazi comuni della struttura (corridoi, scale, bagni, refettorio) attraverso un estendimento del contratto d'appalto in corso del servizio di pulizia degli immobili comunali;
- a garantire la somministrazione di pasti per la colazione, il pranzo e la cena al suddetto personale militare mediante specifico accordo separato con la propria Azienda partecipata ASP AMBITO 9 attraverso un estendimento del contratto di appalto attualmente in essere tra l'Azienda e ditta specializzata nel settore;
- a garantire per il tramite delle società di gestione delle reti la fornitura delle utenze connesse all'utilizzo della struttura;
- a provvedere alla sanificazione dei locali all'inizio ed al termine del periodo di permanenza del contingente secondo quanto richiesto dalla proprietà e dal Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "San Francesco";
- ad anticipare tutte le spese per le suddette prestazioni e per la fornitura delle utenze regolando con propri provvedimenti amministrativi i rapporti con le ditte appaltatrici e con l'Azienda ASP AMBITO 9;

LA REGIONE MARCHE si impegna:

- a provvedere allo sgombero e sistemazione degli arredi presenti presso la struttura garantendone la loro corretta conservazione;
- a fornire la biancheria e gli arredi necessari al pernottamento e per la consumazione dei pasti del contingente militare;
- a provvedere al periodico lavaggio della biancheria attraverso specifica struttura mobile;
- a garantire la corretta conservazione dei locali nello stato in cui attualmente si trovano assumendosi l'onere dell'eventuale ripristino e sistemazione degli stessi per cause imputabili ai soggetti ospitati;

ART. 4 – SPESE E MODALITA' DI RIMBORSO

La Regione Marche provvede a rimborsare al Comune di Jesi le spese dallo stesso anticipate per le forniture e prestazioni sopra indicate previa presentazione di rendicontazione contabile analitica dei costi sostenuti e documentati (ricevute fiscali, fatture, ecc...) entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso, mediante accredito sul conto di tesoreria....., nel limite massimo di Euro 179.000,00.

ART. 5 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO

I Responsabili dell'accordo saranno, ognuno per il proprio ambito di competenza:

- per il Comune di Jesi, il Dirigente dell'Area servizi al cittadino Dr. Torelli Mauro
- per il Servizio protezione civile della Regione Marche il Dr. David Piccinini

In particolare le parti si impegnano ad una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sugli aspetti operativi e gestionali oggetto del presente accordo e sugli ulteriori che si rivelassero di comune interesse.

ART. 6 - DURATA DELL'ACCORDO

L'accordo avrà una durata decorrente dalla data di stipula sino al termine del periodo di presenza del contingente militare presso l'assetto sanitario campale allestito in adiacenza alla struttura ospedaliera di Jesi previsto per il 31/07/2020, data del termine dello stato di emergenza.

ART. 7 – RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione del presente accordo di collaborazione.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

Il Servizio Protezione Civile della Regione Marche esonera il Comune di Jesi da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'attuazione del accordo.

ART. 9 – RECESSO

Le parti hanno facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, per giustificato motivo o per cause di forza maggiore che determinino impossibilità di proseguire le attività di interesse comune. Il recesso unilaterale di una delle parti deve essere comunicato alla controparte mediante l'invio di lettera raccomandata A/R, che indichi espressamente il motivo del recesso, entro il termine di 7 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.

L'accordo cesserà di produrre qualunque effetto tra le parti dalla data di ricevimento della raccomandata.

In tal caso sono fatte salve le attività svolte sino al momento dell'anticipata conclusione. Per tali attività la Regione s'impegna a corrispondere al Comune di Jesi il rimborso dei costi sostenuti e documentati sino alla data di recesso.

Le parti concordano che l'inoltro di qualsiasi comunicazione inerente la presente convenzione dovrà avvenire:

- per la Regione Marche, al seguente indirizzo PEC: regione.marche.protciv@emarche.it;
- per il Comune di Jesi, al seguente indirizzo PEC: protocollo.comune.jesi@legalmail.it;

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi del D. Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia protezione dei dati personali".

ART. 11 – CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso dovesse nascere controversia dall'esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di Ancona.

Art. 12 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente accordo di collaborazione potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto dell'accordo di collaborazione.

Eventuali modifiche o deroghe all'accordo di collaborazione potranno essere apportate dagli Enti sottoscrittori soltanto con atti aventi le medesime formalità del presente.

Art. 13 – ESENZIONI PER BOLLO E REGISTRAZIONE

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la presente convenzione é da considerarsi esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche. L'eventuale registrazione avverrà a cura e spese del richiedente esclusivamente in caso d'uso. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente accordo, formato di n..... di pagine, è sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Marche
Dr. David Piccinini

Il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino del Comune di Jesi
Dr. Torelli Mauro